Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 23 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **498**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo e di Sant'Agata, in Scarperia.

N. 498. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze 16 maggio 1974, integrato con dichiarazione 8 agosto stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Montepoli del comune di Scarperia (Firenze), e di Sant'Agata, in località Mugello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n. **499**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e di S. Gallo, in Moggio Udinese.

N. 499. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine 1° maggio 1974, integrato con dichiarazione 24 febbraio 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Ovedasso del comune di Moggio Udinese (Udine), e di S. Gallo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n. **500.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio, in Poppi, e di Cristo Re, in Bibbiena.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 12 maggio 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Biagio, in frazione Riosecco del comune di Poppi (Arezzo), e di Cristo Re, in località Stazione del comune di Bibbiena (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 72

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Sabbioneta.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sabbioneta — al quale la legge assegna venti membri — risultava composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi minoritari i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Nella riunione dell'8 luglio 1975 il consiglio provvedeva alla convalida degli eletti.

Nelle successive riunioni del 9-23-30 ottobre, 11-13-27 novembre 1975, il consiglio non riusciva ad esprimere gli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto — con decreto 6 dicembre 1975, n. 3147, notificato a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 15 e 18 dicembre 1975 con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'elezione del sindaco e della giunta.

Entrambe le riunioni riuscivano infruttuose per mancanza del numero legale dei consiglieri richiesto dalla legge per la validità delle sedute.

Il prefetto, allora — con decreto 30 dicembre 1975, n. 3199, notificato a tutti i consiglieri — disponeva altre due successive convocazioni del consiglio comunale per i giorni 8 e 12 gennaio 1976, con all'ordine del giorno, fra l'altro, l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto n. 41/Gab., ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sabbioneta (Mantova), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 marzo 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sabbioneta (Mantova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Dibari.

Roma, addì 4 giugno 1976.

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sabbioneta (Mantova) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 marzo 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sabbioneta (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Dibari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1976

LEONE

COSSIGA

(8501)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pacchetti - Divisione Sampas, in Milano, stabilimenti di Milano e Fizzonasco di Pieve Emanuele.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Pacchetti - Divisione Sampas, con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pacchetti - Divisione Sampas, con sede in Milano, stabilimenti di Milano e Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8542)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Valle Marecchia, in Santarcangelo di Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la dtita Cartiera Valle Marecchia, con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Valle Marecchia, con sede in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8544)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Texna, in Cosio Valtellina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Texna, con sede e stabilimento in Cosio Valtellina (Sondrio), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Texna, con sede e stabilimento in Cosio Valtellina (Sondrio).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 e modificato con decreto 11 giugno 1973 e 15 dicembre 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 febbraio 1976 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 28 marzo 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 18 dello statuto-tipo delle Casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 18 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia (Roma), in conformità al seguente testo:

« Al presidente, al vice presidente, agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7836)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 6 — come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 — il quale stabilisce che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il Ministro per i lavori pubblici corrisponde un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 301871/32-F-153-33 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 344, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 1022 è stato stabilito nella misura del 14,15% annuo, disponendosi che detta misura si applichi alle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti di credito fondiario ed edilizio con utilizzo di risparmio reperito dai medesimi istituti successivamente alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 5 giugno 1976;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 7 aprile 1976 in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 4 giugno 1976 si è espresso favorevolmente in merito al costo effettivo appresso determinato;

Decreta:

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito nella misura del 14,90 % annuo.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti di credito dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento del 13,10 % all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1976
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 31

(8589)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

a) il primo comma, a norma del quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, da cooperative e da enti pubblici che ottengano, ai sensi della legge n. 865 stessa, la concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

b) l'ottavo comma, il quale prevede che per la determinazione e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del richiamato decreto-legge n. 1022, come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, con il quale si stabilisce che il contributo, ivi cennato, viene corrisposto in misura pari alla differenza tra l'onere assunto dai mutuatari e l'effettivo costo dell'operazione di mutuo da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il precedente decreto n. 301874/32-F-239-7 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 336, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 72 della legge n. 865 è stato stabilito nella misura del 14,15 % annuo disponendosi che detta misura si applichi alle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti di credito fondiario ed edilizio con utilizzo di risparmio reperito dai medesimi istituti successivamente alla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 1976;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto interministeriale del 7 aprile 1976, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 4 giugno 1976 si è espresso favorevolmente in merito al costo effettivo appresso determinato;

Decreta:

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito nella misura del 14,90 % annuo.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti di credito dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento del 13,10 % all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 30

(8588)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giuseppe e f.llo Redaelli S.p.a., in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto San Giovanni e Gardone Val Trompia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Giuseppe e f.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Giuseppe e f.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano, stabilimenti di Rogoredo, Sesto San Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco, in Rionero in Vulture.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), con effetto dal 17 marzo 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 giugno 1976 e 12 giugno 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vetreria meccanica Grieco di Rionero in Vulture (Potenza), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8540)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Autorizzazione per la visita sanitaria in via continuativa, a titolo temporaneo e sperimentale, presso le dogane interne di Bolzano e di Milano, di talune spedizioni di prodotti di origine animale provenienti dall'estero. Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 maggio 1974.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, concernente gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto;

Visto l'art. 24 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, che consente di poter effettuare i controlli sanitari delle carni e dei prodotti di origine animale anche nelle dogane interne, qualora non ostino esigenze di polizia veterinaria;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, modificato dal decreto interministeriale 20 febbraio 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, relativo ai posti di confine, ai porti, agli aeroporti ed alle dogane interne, aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 16 maggio 1974, mediante il quale è stato stabilito a quali veterinari debbono essere affidati i servizi nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti e nelle dogane interne;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, n. 474, recante norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Considerato che nelle dogane interne di Bolzano e di Milano giungono dall'estero, con particolare frequenza, piccole quantità di prodotti di origine animale che, per il tipo di carico o spedizione sfuggono al controllo sanitario nelle dogane di entrata o rendono, ivi, il controllo stesso di difficile attuazione;

Considerato che, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 474 sopra citato, al veterinario provinciale di Bolzano non spetta più di esercitare le attribuzioni di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Considerato che con nota ministeriale numero 600.4/24993/AG.11/21304 in data 10 gennaio 1969, il veterinario provinciale di Bolzano era stato autorizzato ad eseguire, presso la dogana interna di Bolzano, in via continuativa, la visita sanitaria ai prodotti di origine animale provenienti dall'estero a mezzo pacco postale;

Ritenuto necessario, conseguentemente, di affidare l'esercizio delle attribuzioni predette, in sostituzione del veterinario provinciale di Bolzano, al veterinario di confine di Fortezza, organo periferico di questo Ministero;

Ritenuto opportuno di affidare al veterinario di porto di Imperia, in sostituzione del veterinario provinciale di Imperia, l'esercizio delle attribuzioni che scaturiscono dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 3, primo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1970, e dell'art. 5, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 8 maggio 1974, sopra citati;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del più volte citato decreto interministeriale 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa in posti di frontiera non contemplati nell'elenco allegato al decreto stesso e ciò al fine della loro inclusione in detto elenco;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova diversa disposizione, è autorizzata, in via continuativa ed a titolo sperimentale, presso le dogane interne di Bolzano e di Milano, la visita sanitaria dei prodotti di origine animale provenienti dall'estero, spediti a mezzo pacco postale, a collettame o in groupage.

Tale facilitazione non si applica per le spedizioni di carni fresche (refrigerate o congelate) nonché per le spedizioni di prodotti di origine animale a carro completo sotto qualsiasi regime doganale viaggianti, nei cui confronti la visita sanitaria, omessa al confine per cause di forza maggiore, viene eseguita nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 3, primo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1970 e nell'articolo 5, primo comma, del decreto ministeriale 8 maggio 1974, citati in premessa.

Art. 2.

Per effetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, n. 474, citato in premessa, il veterinario provinciale di Bolzano cessa dall'esercitare le attribuzioni di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, come risulta modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13.

Le attribuzioni di cui è cenno al comma precedente vengono conferite all'ufficio veterinario di confine di Fortezza (Bolzano). Pertanto, a modifica di quanto stabilito all'art. 4 del decreto ministeriale 8 maggio 1974, citato in premessa, le funzioni di veterinario di confine disimpegnate per incarico ai valichi stradali di Resia (Bolzano) e di Tubre (Bolzano) sono esplicate sotto la vigilanza del veterinario di confine di Fortezza.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1974, citato in premessa, il veterinario di porto di Imperia, nel rispetto delle previste procedure, assicura il servizio nell'ambito della dogana di Imperia per quanto concerne le prestazioni da rendere fuori degli spazi portuali di Porto Maurizio e di Oneglia Porto.

Art. 4.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8569)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine a norma del regolamento (CEE) n. 1500 del 25 giugno 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, e successive modificazioni e integrazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine che prevede tra l'altro all'art. 5 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 989/68 del 15 luglio 1968 e n. 1071/68 del 25 luglio 1968, concernenti, rispettivamente, le norme generali e quelle di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976, con il quale è stato deciso di far luogo, a partire dal 1° luglio 1976, alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni bovine, stabilendo i quantitativi minimi di prodotto ammassabili ed i relativi ammontari dell'aiuto a seconda del tipo di prodotto e della durata del periodo di ammasso:

a) carcasse, mezzene e quarti detti compensati freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, definiti nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1896/73 (vitelloni di prima e di seconda);

b) carcasse, mezzene e quarti detti compensati freschi o refrigerati di bovini adulti maschi, diversi da quelli di cui alla lettera *a*) (buoi, tori o altri);

c) quarti anteriori freschi o refrigerati di bovini adulti (maschi e femmine);

Considerato che con lo stesso regolamento (CEE) n. 1500/76 è previsto che il contraente, prima dell'immagazzinamento, possa tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di disossamento o di taglio rimanga in magazzino per l'intera durata del contratto e che tale obbligo si intenda adempiuto se per 100 kg di carni non disossate vengono immagazzinati almeno 77 kg di carne disossata per quanto riguarda i prodotti indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*) e 70 kg di carne disossata per quanto concerne il prodotto di cui alla successiva lettera *c*);

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del citato regolamento (CEE) n. 1500/76, su tutto il territorio nazionale;

Visto il regolamento (CEE) n. 1020/76 del 26 aprile 1976, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Decreta:

Art. 1.

Per la conclusione ed il controllo dell'esecuzione dei contratti di ammasso privato delle carni bovine di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) indicate nelle premesse, provenienti da bovini di origine comunitaria, macellati nella Comunità da non oltre sei giorni e ammassati allo stato congelato, con diritto all'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976, si osservano le condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato del prodotto indicato al precedente art. 1, relativamente alle domande presentate dal 1° luglio 1976, si intende l'immissione e la conservazione in magazzinaggio del prodotto stesso in idonee attrezzature frigorifere di conservazione da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio.

Prima delle operazioni di congelamento l'ammassatore può tagliare e disossare la totalità o una parte delle carni, a condizione che tutta la carne risultante dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immessa in magazzino e tenuta in ammasso per l'intera durata del contratto e a condizione che per ogni 100 kg di carni con osso avviate a disossamento vengano immagazzinati almeno 77 kg di carne riferiti al tipo di prodotto di cui alle precitate lettere *a*) e *b*) e kg 70 riferiti al tipo di prodotto di cui alla successiva lettera *c*).

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione col quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso del prodotto ed è suscettibile di supplementi o detrazioni rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in L./tonn. per un periodo di ammasso			Importo in L./tonn.	
	di 4 mesi	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
a) Carcasse, mezzene e quarti detti compensati, freschi o refrigerati, di bovini adulti maschi definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/73 (vitelloni di prima o di seconda)	—	529.650	558.540	28.890	963
b) Carcasse mezzene e quarti detti compensati, freschi o refrigerati, di bovini adulti maschi diversi da quelli di cui alla lettera *a*) (buoi, tori o altri)	404.460	433.350	462.240	28.890	963
c) Quarti anteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti (sia maschi che femmine)	346.680	370.755	394.830	24.075	770,40

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato con osso ed al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976, può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolge un'attività nel settore del bestiame e delle carni e sia iscritto in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonchè di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da bovini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre sei giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato e all'A.I.M.A. dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare possibilmente non siano inferiori a 50 q.li.

Nel caso l'ammassatore intenda tagliare o disossare tutta o parte la quantità di prodotto, posteriormente alla pesatura dello stesso nella presentazione con osso, e senza soluzione di continuità, verrà effettuata l'operazione di disossamento, terminata la quale, la carne risultante dal taglio o disossamento verrà nuovamente pesata e, se detto peso sarà eguale o superiore ai predetti limiti del 77 % e 70 % del peso della carne stessa con osso, verrà accettata all'ammasso ed avviata alle celle frigorifere; di questa seconda pesatura e dell'accettazione all'ammasso il funzionario dell'ispettorato farà specifica menzione nel verbale di immissione in ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dopo il ricevimento della lettera dell'A.I.M.A. di accettazione della domanda di conclusione di contratto di cui al successivo art. 5 da parte dello ammassatore, e devono essere completate entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera stessa.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90 % di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata.

Tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90 % della quantità oggetto di contratto.

Nel caso il prodotto venga totalmente disossato, la percentuale del 90 % di cui ai commi precedenti è fissata all'85 % riferita al prodotto con osso.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni bovine con osso deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonchè nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare, relativa quantità che non potrà essere inferiore a q.li 500 per i prodotti di cui alle citate lettere *a*) e *b*) e q.li 300 per il prodotto di cui alla successiva lettera *c*), e se la conservazione verrà effettuata allo stato di prodotto con osso e/o allo stato di prodotto disossato indicando per questo secondo caso i relativi quantitativi di prodotto;

d) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di cinque o sei mesi per i prodotti di cui alla menzionata lettera *a*) e di quattro, cinque o sei mesi per quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

e) data e sottoscrizione della domanda.

Ogni singola domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato alla presente deliberazione e sottoscritto con firma autenticata da notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria — rilasciata da primaria Banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari a dieci unità di conto per quintale di prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti (lire 9.630/q.le).

Una copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera a firma del direttore generale, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino, e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1071/68 del 25 luglio 1968.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, nè sostituito.

A termini di quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976, l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore, comunque, a 50 quintali, a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità e detta prova viene fornita secondo le stesse modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati, in parte o tutte le carni ammassate per destinarle all'esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tal fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi — riferito al peso iniziale della carne con osso al momento dell'entrata in ammasso — per il numero di giorni di mancata permanenza in ammasso, e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate alla esportazione.

Art. 7.

A compimento del periodo di ammasso l'A.I.M.A. a richiesta dell'ammassatore, provvede al pagamento dell'aiuto spettante, detraendo l'importo corrispondente al periodo di mancato ammasso nel caso di ritiro totale o parziale delle carni per destinarle all'esportazione.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale), del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A.

Art. 8.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente dall'A.I.M.A., qualora l'ammassatore non abbia rispettato i propri impegni.

Ove nei termini previsti sia stato ammassato meno del 90 % della quantità convenuta in contratto o meno dell'85 % di essa per il caso che il prodotto sia disossato per le totalità, l'aiuto non è corrisposto e la cauzione viene incamerata dall'A.I.M.A. in proporzione alla minore quantità ammassata rispetto a quella convenuta.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore.

Il presente decreto è valido ed operante dalla data odierna.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro-Presidente: MARCORA

MODELLO DI

ATTO DI SOTTOMMISSIONE

per la conclusione di contratto di ammesso privato di . . non disossati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p. c.:

All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di

Il sottoscritto . nella qualità di e legale rappresentante della ditta . . con sede in . , esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . n. . . del .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976 nonchè del decreto del Ministro per l'agricoltura-Presidente dell'A.I.M.A. del 7 luglio 1976 **della** partita di q.li . . . . di . . . . . . **bovini di** origine comunitaria che intende / non intende disossare per intero / per q.li . . . . , per un periodo di ammasso di mesi . . . . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinaggio della suddetta quantità, da realizzare entro il sessantesimo giorno successivo a quello della data di spedizione da parte dell'A.I.M.A. della lettera di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in (ubicazione ed eventuale denominazione degli stabilimenti) . . . .

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dello aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1500/76 del 25 giugno 1976, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A., via Palestro n. 81, Roma, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto di imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) effettuare, nel caso che ne abbia fatta specifica richiesta nella domanda, il taglio o disossamento della carne secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto n. 7259 del 7 luglio 1976;

5) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), inviandone copia giornalmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'A.I.M.A.;

6) collocare in magazzino, in modo che sia bene identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita;

7) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

8) non mettere in vendita nè sostituire le partite di prodotti immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso, salvo il caso di ritiro delle carni dall'ammasso per destinarle all'esportazione secondo le modalità e alle condizioni previste all'art. 6 del citato decreto del . . . . . . inviando tempestivamente all'A.I.M.A. la prova di avvenuta esportazione;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dal regolamento (CEE) n. 1500/76 e dal citato decreto del 7 luglio 1976.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(segue autentica notarile della firma) . . . .

(1) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, ecc.).

(8504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 578-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sette punzoni recanti il marchio di identificazione « 578-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Messaggi Piero, in Milano, via Papiniano, 51.

(8142)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 495-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 495-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Costa & Rozzanigo, in Vicenza, via N. Vicentino, 87.

(8143)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 42-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 42-MI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta S.n.c. A. Henin, in Milano, piazza Borromeo, 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei dieci analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(8151)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 599-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tredici punzoni recanti il marchio di identificazione « 599-MI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Valarani Sergio, in Cormano (Milano), via Cadorna, 4.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(8152)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 230-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Argenteria Vicentina di Casetta Aldo, in Vicenza, viale Grappa, 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 230-VI », ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(8146)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 545-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tradico Silvio, in Milano, via Beretta, 3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 545-MI », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(8148)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 426-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rossi Eugenio, in Firenze, via Cantagalli, 15, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 426-FI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(8149)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 244-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Romili Piero, in Firenze, piazza Mentana, 5/6 r, già assegnataria del marchio di identificazione « 244-FI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(8150)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

All'ordinanza ministeriale 8 maggio 1976, concernente modificazioni all'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa alla prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici nei confronti della Repubblica popolare cinese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1976, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 1, dove è scritto: « . . . zone di frontiera . . . », leggasi: « . . . provincie . . . ».

(8556)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di pedagogia presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, è vacante la cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore dell'istituto, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8511)

Vacanza della cattedra di demografia storica e storia delle popolazioni presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di demografia storica e storia delle popolazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8513)

Vacanza della cattedra di storia romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8514)

Vacanza della cattedra di tecnica degli scavi e dei sondaggi presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di tecnica degli scavi e dei sondaggi, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8515)

Vacanza della cattedra di filologia classica presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante la cattedra di filologia classica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8516)

Vacanza della cattedra di filosofia della politica presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, è vacante la filosofia della politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8634)

Vacanza delle cattedre di storia del diritto italiano e di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto italiano;
2) diritto costituzionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8512)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 luglio 1976, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2616/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.024.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2618/M)

Autorizzazione al comune di Ortona dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Ortona dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2619/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2620/M)

Autorizzazione al comune di Omignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Omignano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2621/M)

Autorizzazione al comune di Ururi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 luglio 1976, il comune di Ururi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 123.574.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2632/M)

Autorizzazione al comune di Anguillara Veneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 luglio 1976, il comune di Anguillara Veneta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.242.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2634/M)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 luglio 1976, il comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2635/M)

Autorizzazione al comune di Carrè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 luglio 1976, il comune di Carrè (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2636/M)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 luglio 1976, il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 292.642.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2637/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 220.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2617/M)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 61.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2624/M)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2623/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2622/M)

Autorizzazione al comune di Campello sul Clitunno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Campello sul Clitunno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2626/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano del Capo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Castrignano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2627/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2628/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2629/M)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2625/M)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2630/M)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Pescolanciano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2631/M)

Autorizzazione al comune di Viterbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 luglio 1976, il comune di Viterbo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2633/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 20 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	836,25	836,25	835,50	836,25	836,25	836,20	836,35	836,25	836,25	836,25
Dollaro canadese	857,20	857,20	860 —	857,20	857,75	857,15	857,50	857,20	857,20	857,20
Franco svizzero .	336,80	336,80	337,25	336,80	337 —	336,78	336,97	336,80	336,80	336,80
Corona danese .	135,49	135,49	136,30	135,49	135,40	135,50	135,43	135,49	135,49	135,50
Corona norvegese .	149,59	149,59	149,90	149,59	149,55	149,60	149,60	149,59	149,59	149,60
Corona svedese .	186,87	186,87	187,40	186,87	186,60	186,85	186,94	186,87	186,87	186,90
Fiorino olandese	305,69	305,69	306 —	305,69	305,50	305,65	305,70	305,69	305,69	305,70
Franco belga .	21,023	21,023	20,90	21,023	21,02	21 —	21,02	21,023	21,023	21,05
Franco francese	170,44	170,44	169,85	170,44	170,43	170,40	170,345	170,44	170,44	170,45
Lira sterlina .	1486,25	1486,25	1488 —	1486,25	1488,25	1486,20	1486,75	1486,25	1486,25	1486,25
Marco germanico .	324,45	324,45	324 —	324,45	324,50	324,40	324,40	324,45	324,45	324,45
Scellino austriaco .	45,695	45,695	45,80	45,695	45,45	45,68	45,70	45,695	45,695	45,70
Escudo portoghese	26,71	26,71	26,75	26,71	26,65	26,70	26,65	26,71	26,71	26,70
Peseta spagnola .	12,282	12,282	12,33	12,282	12,30	12,26	12,285	12,2820	12,2820	12,30
Yen giapponese .	2,8505	2,8505	2,90	2,8505	2,849	2,83	2,8525	2,8505	2,8505	2,85

Media dei titoli del 20 luglio 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	91,325
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,850
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria) .	90,750
» 5 % (Città di Trieste) .	89,200
» 5 % (Beni esteri) .	88,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,575
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,200
» 6 % » » 1972-87	79,525
» 9 % » » 1975-90	88,125
» 9 % » » 1976-91	85,750

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,100
» poliennali 7 % 1978 .	89,750
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,050
» » 9 % 1980	90,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1976

Valuta	
Dollaro USA .	836,30
Dollaro canadese .	857,35
Franco svizzero	336,885
Corona danese .	135,46
Corona norvegese .	149,595
Corona svedese .	186,905
Fiorino olandese	305,695
Franco belga .	21,021
Franco francese	170,392
Lira sterlina .	1486,50
Marco germanico .	324,425
Scellino austriaco .	45,697
Escudo portoghese .	26,68
Peseta spagnola	12,283
Yen giapponese	2,851

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(8289)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., in accomandita per azioni, in Varzi, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 settembre 1965 che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
Visto il proprio provvedimento in pari data con il quale l'avv. Luigi Negri veniva nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito;
Considerato che l'avv. Luigi Negri ha rassegnato le dimissioni dal predetto incarico per motivi di età e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Franco Bocchio, nato a Genova (Quarto) il 2 novembre 1923, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca G. Giacobone di C. Giacobone & C., in accomandita per azioni, con sede in Varzi (Pavia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione dell'avv. Luigi Negri, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(8448)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cherasco, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 24 novembre 1936, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo) ed ha posto la stessa in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
Visto il provvedimento del capo del cessato ispettorato del credito in data 24 novembre 1936, con il quale il rag. Federico Bonfante è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta Cassa;
Considerato che il rag. Federico Bonfante è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Vincenzo Taricco, nato a Cuneo il 17 marzo 1932, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Cherasco (Cuneo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Federico Bonfante, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Governatore: BAFFI

(8447)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pontenure

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1641 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto protocollo n. 2114/1991/*Bis* nella seduta del 24 giugno 1976), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pontenure (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 20 dicembre 1974, n. 108.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8449)

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1644 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto protocollo n. 2116/1992/*Bis* nella seduta del 24 giugno 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale adottata dal comune di Forlì con deliberazione del consiglio comunale 2 aprile 1975, n. 184.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8450)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri al 101° corso di stato maggiore

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di quattro capitani dell'Arma dei carabinieri al 101° corso di stato maggiore che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1976-77.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1969;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1976.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previste per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art 3

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comando di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di avere il prescritto periodo di comando richiesto allo art. 2 precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezion fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica redatta « per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

collegio militare;

accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

encomi;

c) titoli vari:

medaglie al valore;

eventuali altri titoli o benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e analiticamente descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

16 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame. Gli ufficiali con eguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano di età.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione da parte del Ministro per la difesa.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione nel Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data d'inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro per la difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per gravi motivi, il Ministro per la difesa, su proposta motivata dal comando generale dell'Arma dei carabinieri ed indirizzata alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso in qualsiasi fase nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 10.

I capitani di cui al precedente art. 1, possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 363

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome)
nato a . . il . ., in servizio presso . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di . . capitani in servizio permanente effettivo della Arma dei carabinieri al 101° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1976-77.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. dal . . al . . con il grado di . .,

dal . al . con il grado di . .,

dal . al . con il grado di . .,

possedere i seguenti titoli:

. .,

. .,

.,

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .;

. . . .;

. . . .

Data, ...

Firma

. . . .

(8574)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 101° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 101° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1976-77.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1976.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, annoterà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per i pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezion fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica redatta per « partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, nominata con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della Scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dal candidato stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

collegio militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato, dall'ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

encomi;

c) titoli vari:

medaglie al valore;

eventuali altri titoli o benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e analiticamente descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli di cui alla lettera a);

16 punti per i titoli di cui alla lettera b);

5 punti per i titoli di cui alla lettera c).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura politico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione, tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 del giorno 1° settembre 1976.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello, non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata, a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritta ed orale, nominata dal Ministro per la difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, è trasmessa, unitamente ai verbali di esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro per la difesa.

L'esito del concorso è pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con eguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano di età.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per gravi motivi, il Ministro per la difesa, su proposta motivata dei comandi di Corpo competenti ed indirizzata alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso in qualsiasi fase nell'interesse della amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani di cui all'art. 1 possono, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione, essere rinviati a frequentare il corso di stato maggiore immediatamente successivo a quello cui risultino ammessi a seguito di vincita del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1976
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 362

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . nato a . . . il . . ., in servizio presso . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 101° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1976-77.

Dichiara di:

aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . al . . . con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . al . . . con il grado di . . . .;
. . . . dal . . . al . . . con il grado di . . . .;

possedere i seguenti titoli:

. . . . .;
. . . . .;
. . . . .;

consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli più sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . . .;
. . . . .;
. . . . .

Data, ...

Firma

. . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I) *Modalità.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II) *Programma.*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale e i nostri giorni.

1. — La prima guerra mondiale:

genesi;
principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;
caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

2. — Linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa.

3. — La seconda guerra mondiale:

genesi;
orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;
caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale.

4. — L'Organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;
mezzi;
modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

5. — L'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO):

scopi;
gli organismi civili e militari della NATO.

6. — Gli avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale.

PROVA ORALE

I) *Modalità.*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II) *Programma.*

Regolamentazione tattica e logistica

I Gruppo di tesi

Tesi n. 1:

a) Cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri.
b) Cenni sulla battaglia offensiva.
c) Fisionomia organico-tattica della D.mec.
d) La D.mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva.
e) Il gr.tat.cor.:
nell'azione di contrasto dinamico;
nella difesa a tempo determinato: mantenimento di posizioni.
f) Artiglieria:
l'artiglieria della D.mec;
articolazione tattica per il movimento e lo schieramento del gr.a.cam.smv.
g) Genio:
ordinamento;
criteri d'impiego.
h) Difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) Cenni sulla battaglia difensiva.
b) Fisionomia organico-tattica della D.cor.
c) La D.cor.:
nelle operazioni offensive;
nell'azione contro aviosbarchi o sbarchi dal mare.
d) Il gr.tat. di f., cor. e mec.:
nell'abbandono di posizioni;
nel controllo di zone estese;
nel forzamento di un corso d'acqua inguadabile.
e) La cooperazione Arma base-Artiglieria.
f) Cenni sulle specialità del Genio.
g) Il Servizio Informativo Operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) Cenni sulla manovra in ritirata.
b) Fisionomia organico-tattica della B.alp.
c) La D cor.:
nella difesa di un settore della posizione difensiva;
nel contrattacco.
d) Il gr.tat.alp a livello btg. nell'attacco.
e) La cooperazione fanteria-carri.
f) L'esplorazione.
g) Artiglieria:
l'artiglieria della D.cor.;
il gr.a.smv.
h) Trasmissioni:
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli Ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « Trasmissioni » all'O Op).

II Gruppo di tesi

Tesi n. 4:

a) La D.mec. nelle operazioni offensive.
b) La B.alp. nelle operazioni offensive.
c) Il gr tat f. nella difesa.
d) Il gr.tat. di f., cor. ed alp.:
nel movimento in lontananza del nemico;
nello stazionamento;
nel movimento a contatto con il nemico.
e) Il gr.tat.cor nell'esplorazione.
f) Artiglieria:
l'artiglieria della B.mot., alp., par.;
il gr.a.mon.
g) Trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n 5:

a) La D.mec. nella manovra in ritirata.
b) La B.alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva e nella manovra in ritirata.
c) Fisionomia organico-tattica della B.mot.
d) Il gr.tat.cor. in attacco.
e) Il gr.tat.alp. e cor. nella sicurezza.
f) Il gr.tat.alp. nella difesa.
g) Artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A.
h) Genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento.
i) La cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n 6:

a) La D.cor. nella manovra in ritirata.
b) Fisionomia organico-tattica delle unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti.
c) Il gr.tat.f. nell'attacco.
d) Il gr.tat.cor. nella difesa mobile.
e) Il combattimento dei gr.tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte e nella nebbia.
f) Artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco
g) Trasmissioni.

Le trasmissioni nell'ambito delle G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi).
h) L'aviazione leggera dell'Esercito.

III Gruppo di tesi

Tesi n 7:

a) Caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito.
Ripartizione del territorio in zone logistiche: loro suddivisione interna, caratteristiche, comandi che vi hanno giurisdizione (generalità).
b) Organi di comando e direttivi delle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr.gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a.mon.; gr.a.par.; btg.g.p.; btg.t. Loro attribuzioni e dipendenze.
c) Funzionamento dei Servizi « Sanità » e « Trasporti » nelle unità citate alla precedente s/tesi b
d) Dotazioni di 1ª linea delle unità a livello battaglione: scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro. Dotazioni aggiuntive.
e) Autonomia logistica.
f) Criteri particolari d'impiego dei Servizi del gr.tat.mec.

Tesi n. 8:

a) Le attività logistiche. I Servizi logistici.
b) Caratteristiche dell'organizzazione logistica a livello divisionale.
c) Organi esecutivi delle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze.
d) Funzionamento dei Servizi del « Genio » e « Motorizzazione » nelle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a.mon.; gr.a.par.; btg.g.p.; btg t.
e) Unità di misura logistiche. Livelli.
f) Criteri particolari d'impiego dei Servizi del gr.tat.cor.

Tesi n. 9:

a) I mezzi logistici. Gli anelli della catena funzionale logistica.
b) Caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B.mec. cor. e della B.mec. autonoma.
c) Organi esecutivi del gr.a. delle diverse specialità. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze.
d) Funzionamento dei Servizi « Armi, munizioni e materiali NBC » e delle « Trasmissioni » nell'ambito delle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a.mon.; gr.a.par.; btg.g.p.; btg.t. Il Servizio « Veterinario » nelle unità alpine.
e) Criteri particolari d'impiego dei Servizi nel gr.tat.alp.

Tesi n 10:

a) I complessi logistici.
b) Caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B.alp. e mot.
c) Organi esecutivi nel GED, nel btg.g.p. e nel btg.t. Costituzione organica, attribuzioni e dipendenze.
d) Funzionamento dei Servizi « Commissariato » e « Amministrazione » nelle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd.mec.; btg.cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par.; gr.a.cam.smv.; gr.a.mon.; gr.a.par.; btg g p.; btg.t.
e) Criteri particolari d'impiego dei Servizi del gr.tat par.
f) Il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

IV Gruppo di tesi

Tesi n. 11:

a) Armi portatili:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale e delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito.
b) Carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito.
c) Aggressivi chimici:
generalità - effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) Mortai:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito.

b) Veicoli protetti:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli protetti in dotazione all'Esercito.

c) Nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:

generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene ed incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego.

d) Materiali per la visione notturna:

generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) Armi senza rinculo e missili c/c;

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito.

b) Munizionamento (in generale):

tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi.

c) Mezzi ruotati e mezzi aerei:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito;
aerei leggeri ed elicotteri in dotazione all'Esercito;
mezzi e materiali per il trasporto aereo, per l'aviolancio e per l'aerorifornimento (cenni).

V Gruppo di tesi

Tesi n. 14:

a) Artiglieria campali:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali, someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito.

b) Elementi di tiro:

tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi-tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità.

c) Osservazione:

generalità;
osservazione di artiglieria; compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) Artiglierie c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie c/a in dotazione all'Esercito.

b) Elementi di tiro:

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni).

c) Generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a:

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione controaerei;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) Missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito.

b) *Elementi di tiro missilistico terrestre e controaerei:*

generalità;
traiettorie (cenni);
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo.

c) Osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivi;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico e radar;
fotografie aeree.

d) Carte topografiche per usi militari: descrizione ed uso.

VI Gruppo di tesi

Tesi n. 17:

a) Criteri generali d'impiego dei campi minati.
b) Caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito.
c) Mezzi di trasmissione a filo:

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;
apparecchiature a frequenze vettrici (cenni).

d) Materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzioni.

Tesi n. 18:

a) Procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati.
b) Elementi di fortificazione permanente.
c) Mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o.e.m.) - (cenni);
tipi di stazioni radio in dotazione all'Esercito.

d) Macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) Apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi; metodi di apertura;
bonifica (ricerca ed individuazione delle mine; mezzi meccanici ed esplosivi).

b) Demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade.
c) Mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione.

d) Radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(8573)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici compartimentali del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi centonovantasei posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1975, n. 2206, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a centonovantasei posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:

Renzulli dott. ing. Federico, dirigente superiore.

Membri:

Zabert p.i. Luigi, capo tecnico sovrintendente;
Giovale Gangai Costantino, capo tecnico superiore;
Germano p.i. Vittorio, capo tecnico superiore.

Segretario:

Nocera Andrea, segretario superiore di 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Della Selva dott. ing Andrea, ispettore capo r.e.

Membri:

Crescioli Giovanni, capo tecnico sovrintendente;
Gaggiani Virginio, capo tecnico superiore;
Mazza Cesarino, capo tecnico superiore.

Segretario:

Betti Franco, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:

Serpelloni dott. ing. Giorgio, ispettore principale.

Membri:

Asquini Ersilio, capo tecnico superiore;
Dalla Torre Bruno, capo tecnico superiore;
Battistin Giovanni, capo tecnico superiore.

Segretario:

Zanellato Arrigo, segretario tecnico.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:

Matti dott. ing. Paolo, ispettore principale.

Membri:

Consigliere Eugenio, capo tecnico sovrintendente;
Lugano Remo, capo tecnico superiore;
Carbone Teodoro, capo tecnico superiore.

Segretario:

Gatto Attilio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:

Stefanini Nanni dott. ing. Giuseppe, ispettore principale.

Membri:

Parmeggiani p.i. Giuseppe, capo tecnico sovrintendente;
Guidi p.i. Bruno, capo tecnico superiore;
Adorni Ugo, capo tecnico superiore.

Segretario:

Lessi p.i. Lauro, segretario tecnico.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:

Casolla dott. ing. Cesare, primo dirigente.

Membri:

Anzivino Osvaldo, capo tecnico sovrintendente;
Costantino Guido, capo tecnico sovrintendente;
Cagnazzo Franco, capo tecnico superiore.

Segretario:

Di Giulio dott. Donato, segretario superiore di 1ª classe.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

De Paola dott. ing. Bruno, ispettore capo r.e.

Membri:

Gambarana p.i. Sergio, capo tecnico sovrintendente;
Lecca Francesco, capo tecnico superiore;
Cacciuto p.i. Guerino, capo tecnico superiore.

Segretario:

Ricci dott. Enrico, segretario.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il direttore generale: MAYER

(8294)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 17-18 del 24 aprile-1° maggio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 45, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della Pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972.

(8298)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale, alberghiera e turistica negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 19-20 dell'8-15 maggio 1975, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 214, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnica professionale, alberghiera e turistica negli istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1971.

(8295)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria generale del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

IL MINISTRO
PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1974, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del giorno 13 luglio 1974, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 4 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1975, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 309;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 14 maggio 1974, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Giordano Francesco Paolo	punti 94	su 100
2. Fotia Giuseppe	» 93	»
3. Conte Carlo	» 93	»
4. Ferrante Giorgio	» 90	»
5. Cacciola Roberto	» 90	»
6. Costantini Giustino	» 90	»
7. Gentile Raffaele	» 88	»
8. D'Andrea Emanuela	» 85	»
9. Mariani Angela	» 84	»
10. Rossini Daniela	» 80	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 5.000.000 grava sul cap. 1142/*R* dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1976
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 203

(8558)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1973, n. 129, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1974, n. 1560, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali delle sedute tenute da detta commissione, nonchè la graduatoria dei candidati idonei dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso in questione:

1. Marchionni Enrico	punti 93,114
2. Cianci Giuseppe	» 86,693
3. Celli Antonio	» 59,892
4. Piterrà Quattromani Cesare	» 50,369
5. Pascali Luigi	» 46,643
6. Altomare Ettore	» 46,512
7. Nicoletti Edgardo	» 46,452
8. Purificati Nicola	» 46,000
9. Farinelli Paolo	» 40,290
10. Fegatelli Severo	» 40,000
11. Condorelli Filippo	» 37,500
12. Martena Candido Vincenzo	» 37,401

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, allo albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 5 luglio 1976

Il medico provinciale: DEL ROSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1973, n. 129, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto in data odierna n. 1200, con cui si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Marchionni Enrico: Rieti;
2) Cianci Giuseppe: Antrodoco;
3) Celli Antonio: Salisano-Mompeo;
4) Piterrà Quattromani Cesare: terza condotta Borgorose (Corvaro);
5) Pascali Luigi: terza condotta Leonessa (Terzone);
6) Altomare Ettore: Montebuono;
7) Nicoletti Edgardo: prima condotta Amatrice;
8) Purificati Nicola: seconda condotta Magliano Sabino;
9) Farinelli Paolo: Borbona;
10) Fegatelli Severo: Borgovelino;
11) Condorelli Filippo: Longone Sabino;
12) Martena Candido Vincenzo: Montasola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, allo albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 5 luglio 1976

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(8454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

Si rende noto che con provvedimento dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sicurezza sociale 5 maggio 1976, n. 53, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1975.

Scadenza del termine di presentazione delle domande: non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8301)

OSPEDALE « G. LEOGRANDE » DI ALBEROBELLO

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Alberobello (Bari).

(8609)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;

due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(8565)

OSPEDALE DI MONZA

Concorso ad un posto di aiuto pediatra della divisione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra della divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano).

(8566)

OSPEDALE DI CIRCOLO « CAUSA-PIA LUVINI » DI CITTIGLIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittiglio (Varese).

(8562)

OSPEDALE CIVILE DI NISCEMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Niscemi (Caltanissetta).

(8563)

OSPEDALE CIVILE DEL CADORE DI PIEVE DI CADORE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pieve di Cadore (Belluno).

(8564)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1976, n. 12.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione n.* 25 *del* 28 *maggio* 1976)

(*Omissis*).

(7603)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1976, n. 13.

Modifica ed integrazione delle leggi regionali 20 gennaio 1975, numeri 5 e 6 relative, rispettivamente, all'assistenza ospedaliera e alla formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 7 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli effetti della presente legge sono considerati non abbienti, gli iscritti negli elenchi comunali previsti dall'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè i cittadini assistiti dal comune in forma continuativa.

Hanno diritto altresì all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori in cerca di prima occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o disoccupazione, perdano temporaneamente il diritto all'assistenza ospedaliera, nonchè i loro familiari a carico ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e case di cura private fino alla data in cui saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle nuove convenzioni.

La Regione provvede alla stipula delle convenzioni entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione degli schemi di convenzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le convenzioni vigenti decadono allo scadere del termine di cui al precedente comma ed ai cittadini residenti in comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti e case di cura già convenzionati, l'assistenza ospedaliera sarà assicurata in forma indiretta ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, è sostituito dai seguenti:

« Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione non è subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso case di cura private convenzionate, per il quale è necessario ottenere preventiva impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici regionali.

Dietro richiesta da parte del medico curante dell'assistito, gli uffici regionali, esperiti i controlli ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente l'impegnativa di ricovero.

Apposito regolamento da approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovrà indicare le procedure per la richiesta dell'impegnativa e per il relativo rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dell'impegnativa medesima.

Le case di cura convenzionate sono tenute a comunicare ai competenti uffici regionali la data di accettazione o di dimissione dell'assistito entro tre giorni dall'avvenuto ricovero o dimissione ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Al di fuori dell'orario ordinario è consentito al personale medico ospedaliero l'esercizio dell'attività libero-professionale secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 ».

Art. 5.

Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 12-*bis* - (*Scheda nosologica obbligatoria*). — Gli enti ospedalieri, le cliniche universitarie, gli istituti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e gli istituti e case di cura private, convenzionate e non, operanti nella regione Puglia, sono tenute a compilare e trasmettere all'assessorato regionale alla sanità, entro dieci giorni dalla dimissione del ricoverato, la «scheda nosologica» secondo il modello approvato con deliberazione della giunta regionale».

Art. 6.

Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 12-*ter* - (*Accompagnamento materno*). — Negli enti ospedalieri è consentito, a giudizio dei sanitari, l'accompagnamento dei minori ricoverati di età non superiore agli anni 6.

La giunta regionale determina annualmente il rapporto di incidenza dell'accompagnamento rispetto al numero delle degenze godute dai minori di anni 6.

Il numero delle degenze per accompagnamento, calcolato, con il criterio di cui al comma precedente, va aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del fondo regionale dell'assistenza ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.

Per affezioni particolari può essere consentito, a giudizio dei sanitari, l'accompagnamento di ricoverati di età superiore agli anni 6, ma in tal caso il numero delle degenze per accompagnamento non avrà rilevanza ai fini del riparto della spesa corrente di cui al comma precedente.

L'onere relativo al vitto e alloggio dell'accompagnatore farà carico all'assistito, nella misura stabilita con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nelle cliniche universitarie, negli istituti a carattere scientifico, negli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e negli istituti e case di cura private convenzionate l'accompagnamento materno è regolato dalle convenzioni previste dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Per il 1975 le rette di accompagnamento per ricovero dei minori saranno rimborsate direttamente all'interessato ».

Art. 7.

L'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del codice civile e dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il responsabile è tenuto a rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una retta giornaliera deliberata annualmente dalla giunta regionale sulla base dei bilanci di previsione presentati dagli enti ospedalieri ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 8.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge 20 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, vagliato tale programma, determina periodicamente l'entità dell'assegnazione integrativa, in conformità del criterio di cui al precedente comma secondo ».

Art. 9.

L'art. 14 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente in ragione di due quinti del suo ammontare, tra gli enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80 % accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato, la assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli enti ospedalieri esclusivamente per la manutenzione straordinaria degli immobili.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo I, articoli da 1 a 4 ».

Art. 10.

L'art. 15 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente, in ragione dei due quinti del suo ammontare, tra gli enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti-letto pari all'80 % accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato l'assegnazione sarà ridotta in misura proporzionale.

Le somme assegnate devono essere utilizzate dagli enti ospedalieri esclusivamente per far fronte ad acquisti indilazionabili di attrezzature e presidi di modesto importo, nonchè per la funzionalità di attrezzature ed impianti già esistenti e relativi ai servizi generali, economali e sanitari.

I residui tre quinti dello stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo II, articoli 5 e 6 ».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, dopo l'espressione « La regione Puglia eroga » sono aggiunte le parole « di norma ».

Art. 12.

L'art. 21 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Per la propria attività ordinaria, gli enti ospedalieri sono autorizzati ad effettuare spese mensilmente, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata in applicazione della presente legge, fino ad un dodicesimo della assegnazione annua.

Le anticipazioni di tesoreria che gli enti ospedalieri contrarranno col proprio tesoriere per le operazioni di cui al precedente primo comma, sono garantite da fidejussione della regione Puglia.

La giunta regionale delibera periodicamente la concessione di fidejussione agli enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo comma.

Le singole fidejussioni agli enti ospedalieri sono concesse con decreto del presidente della giunta regionale nei limiti dell'importo complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in esecuzione della stessa.

Gli oneri rivenienti dalla concessione delle fidejussioni predette faranno carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera *c*) del precedente **art. 3** ».

Art. 13.

Il settimo comma dell'art. 22 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, è sostituito dai seguenti:

« Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente terzo comma è così ripartito tra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli enti ospedalieri: 89 per cento;

b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;

c) spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici: 5,50 per cento;

d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale: 0,50 per cento.

Sono conseguentemente modificati gli stanziamenti passivi del bilancio regionale per l'esercizio 1975, relativi alle lettere *a*), *c*), *d*) di cui al precedente comma ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 giugno 1976

ROTOLO

(7602)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1976, n. 14.

Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della composizione delle commissioni giudicatrici di concorso per:

a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province;

b) assunzione presso gli enti ospedalieri;

c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione,

si stabiliscono i sottospecificati criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dell'amministrazione dello Stato e i livelli funzionali del ruolo regionale:

Amministrazione dello Stato	Amministrazione regionale
Direttore di divisione, direttore di sezione o qualifica inferiore	VI e VII livello funzionale
Funzionario medico	VI e VII livello funzionale
Impiegato della carriera di concetto	V livello funzionale
Impiegato della carriera d'ordine o esecutiva	IV livello funzionale

Art. 2.

Le funzioni di segretario nelle commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario designato dalla Regione.

Art. 3.

In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove previsti, possono essere designati, nelle commissioni di concorso di cui all'art. 1, gli ufficiali sanitari titolari del comune capoluogo della provincia nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o ufficiali sanitari titolari di comuni con più di 20.000 abitanti.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ad altre commissioni o comitati, operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, nell'ambito di competenze trasferite o delegate dallo Stato alle regioni a statuto ordinario.

Art. 5.

Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, ostetrica condotta e medico scolastico nonchè nella commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il componente funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile degli interni è sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 giugno 1976

ROTOLO

(8259)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1976, n. **23.**

Concorso della regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 16 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite da terremoto è autorizzata a mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 500.000.000. A tale somma si aggiungono tutte le offerte in danaro fatte pervenire da terzi, enti e privati, alla regione Emilia-Romagna per provvedere al soccorso delle popolazioni medesime.

Alla erogazione delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvederà il presidente della giunta regionale con proprio decreto, con riserva di provvedere in tale sede di intesa con le associazioni regionali dell'ANCI e dell'UPI e con la regione Friuli-Venezia Giulia alla indicazione della destinazione specifica dei fondi medesimi.

Art 2.

All'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa dotato dello stanziamento di L. 500.000.000, e lo storno di pari importo dal capitolo di spesa 10400 « Interessi e spese su mutui per il finanziamento di interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche ».

Le somme offerte dai terzi alla Regione per la finalità della presente legge sono introitate in un apposito capitolo dell'entrata delle partite di giro ed erogate sul corrispondente capitolo della spesa.

Art. 3.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 30500. — Riscossioni da terzi, enti e privati, di offerte in danaro per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto (c.n.i.) (Titolo VI - Parte 1ª) . . . . . (*Per memoria*)

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 36130. — Concorso della regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli (c.n.i.) (Titolo I - Sezione 4ª - Categoria 4ª - Rubrica 10ª) . . . L. 500.000.000

Cap. 80500. — Destinazione delle offerte in danaro pervenute alla regione Emilia-Romagna per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto (c.n.i.) (Titolo VI - Parte 1ª) . . . (*Per memoria*)

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 10400. — Interessi e spese su mutui per il finanziamento di interventi, per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche . . . L. 500.000.000

All'elenco n. 2 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 è aggiunto il presente capitolo di spesa:

Cap. 80500. — Destinazione delle offerte in danaro pervenute alla regione Emilia-Romagna per concorrere nelle spese per gli interventi in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44, secondo comma, dello statuto.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 giugno 1976

CAVINA

(8260)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **30.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, per gli importi a fianco di ciascuno segnati:

Cap. 15109. — Paghe ed altri assegni fissi e accessori e trattamento di quiescenza e di licenziamento ai salariati giornalieri del centro regionale antimalarico e anti-insetti addetti alle operazioni di lotta (art. 6, commi primo e secondo della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) (spesa obbligatoria) . . . . L. 530.000.000

Cap. 15116. — Compensi a consulenti tecnici assunti in via temporanea per le esigenze di servizio del centro regionale antimalarico e anti-insetti (art. 6, comma terzo della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) . . . . » 1.000.000

Cap 15117. — Spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico e anti-insetti L. 194.000.000

Cap. 15119. — Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e di altri mezzi meccanici e di attrezzature e materiali speciali occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi del centro regionale antimalarico e anti-insetti . » 25.000.000

All'onere complessivo di L. 750.000.000, di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di una pari somma di L. 750.000.000 dalle disponibilità esistenti sul cap. 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 giugno 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1976, n. **31**.

Autorizzazione all'amministrazione regionale ad acquistare il complesso denominato « Villaggio San Camillo » in Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 1° *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il complesso assistenziale denominato « Villaggio San Camillo » in Sassari con tutte le sue pertinenze ed attrezzature, anche quelle non connesse con l'attività assistenziale in atto.

Il prezzo di detto complesso sarà determinato sulla base di apposita perizia dell'ufficio tecnico erariale, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 2.

Dal valore determinato con la perizia di cui al comma precedente dovranno essere dedotti i contributi per spese di investimento erogati, per il complesso stesso, dalle amministrazioni dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalla amministrazione regionale, compresi quelli erogati ai sensi della legge 11 giugno 1962, n 588.

Art. 2.

La spesa per l'acquisto del complesso non potrà comunque superare l'importo di L. 5.000.000.000 da erogarsi in quattro annualità, senza interessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal successivo art. 4.

Art. 3.

Il complesso di cui al precedente art. 1 sarà destinato alla assistenza e cura dell'infanzia e degli anziani, a centro per la istruzione professionale o ad altri servizi di competenza della Regione e potrà essere gestito o, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, direttamente dall'amministrazione regionale. o tramite concessione ad enti locali o pubbliche istituzioni o loro consorzi.

Fino alla determinazione da parte della Regione della utilizzazione degli immobili e della loro gestione ai sensi del comma precedente, l'amministrazione regionale potrà concedere gli stessi anche ad istituzioni private di assistenza e beneficienza, purchè non aventi scopo di lucro, e loro consorzi, per le medesime finalità indicate dal comma precedente.

Art. 4.

Alla spesa massima autorizzata col precedente art. 2 si provvede per L. 1.500.000.000 in ciascuno degli anni 1976, 1977 e 1978 e per L. 500.000.000 nell'anno 1979.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1976 lo stanziamento del cap. 10401 « Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 8, L.C. 26 febbraio 1948, n. 3 e art. 37, decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250) » è incrementato di L. 1.500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 è istituito il cap. 21104 denominato « Spese per l'acquisto del complesso assistenziale denominato "Villaggio San Camillo" in Sassari », con lo stanziamento di lire 1.500.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 21104 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi per gli importi di cui al precedente art. 4, ai quali si farà fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito della imposta sul consumo dei tabacchi, derivante dal suo naturale incremento.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 giugno 1976

SODDU

(8261)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 1976, n. **11**.

Passaggio del personale dell'ENALC (Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio) alla provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 1° *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale direttivo ed insegnante dell'ENALC (Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio) che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, è stato trasferito alla provincia autonoma di Bolzano con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 13 febbraio 1975, è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nei ruoli del personale della formazione provinciale, secondo la corrispondenza di qualifica risultante dal quadro sottindicato:

Qualifiche ENALC	Qualifiche provinciali dei ruoli della formazione professionale
Vice direttore, reggente la direzione	Direttore
Insegnante diplomato	Insegnante diplom.
Capo ricevimento	
1° maitre	
(istruttore tecnico di sala)	
Capo cuoco	
(istruttore tecnico di cucina)	Insegnante tecnico
2° maitre	
(aiuto istruttore tecnico di sala)	
Cuoco capo partita	
(aiuto istruttore tecnico di cucina)	
Cuoco di famiglia	
(con assistenza in cucina)	Assistente

Art. 2.

Al personale insegnante dell'ENALC, trasferito alla provincia di Bolzano con decreto ministeriale indicato nel precedente art. 1 e che abbia ricevuto un incarico d'insegnamento dalla provincia nell'anno scolastico 1974-75, è conferito dal 1° ottobre 1975 un incarico a tempo indeterminato presso la formazione professionale provinciale, anche se il personale stesso non sia in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 3.

Per il personale non insegnante dell'ENALC, trasferito alla provincia di Bolzano ai sensi della normativa e con le modalità indicate all'art. 1, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 4.

Il personale rivestente la qualifica di primo segretario, segretario, primo archivista, applicato aggiunto di segreteria o governante unico presso l'ente di provenienza è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del ruolo speciale del personale non insegnante addetto all'istruzione statale ed alla formazione professionale provinciale, di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche. Dalla data di soppressione di detto ruolo, operata ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, detto personale è trasferito nei ruoli del personale dell'istruzione pubblica provinciale e della formazione professionale provinciale istituiti con l'art. 4 di quest'ultima legge provinciale, in relazione al gruppo linguistico di appartenenza.

Art. 5.

Il personale rivestente la qualifica di usciere capo, guardarobiere, portiere di notte, cameriere, facchino, lavapiatti o lavandaio presso l'ente di provenienza, è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria dei ruoli di cui all'art. 4, con le medesime decorrenze e modalità ivi indicate.

Art. 6.

Il personale rivestente la qualifica di operaio specializzato presso l'ente di provenienza è inquadrato, con decorrenza 1° dicembre 1974, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del ruolo speciale provinciale dei servizi tecnici ed è utilizzato in servizi inerenti alla qualifica attribuita.

Art. 7.

Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge il servizio prestato presso l'ente di provenienza e quello reso alle dipendenze della provincia è riconosciuto ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera, come segue:

a) servizio di ruolo: in misura intera;

b) servizio a tempo indeterminato: in misura del 75 %;

c) servizio a tempo indeterminato: in misura del 50 %.

Art. 8.

L'inquadramento del personale contemplato nella presente legge è effettuato in soprannumero alle dotazioni dell'organico dei rispettivi ruoli. La posizione sopranumerica di detto personale permarrà anche in caso di promozioni a qualifiche superiori e fino a quando con successiva legge provinciale non sarà stato altrimenti disposto.

Art. 9.

La spesa prevista per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 80 milioni annue.

Alla copertura dell'onere di lire 80 milioni per l'anno scolastico 1975-76 a carico dell'esercizio finanziario 1975 si fa fronte con le disponibilità di bilancio stanziate ai capitoli 431 e 436 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente, che sono comprensive del suddetto fabbisogno di spesa trattandosi di onere già a carico della provincia quale contribuzione all'ENALC fino all'anno scolastico 1973-74 e quale spesa diretta per il personale in base agli incarichi conferiti per l'anno scolastico 1974-75 in forza delle preesistenti disposizioni di legge nell'ambito dell'istruzione professionale degli apprendisti e dell'addestramento professionale dei lavoratori.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12.
Nuova autorizzazione di spesa per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 1° *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede con la maggiore disponibilità di bilancio, per importo corrispondente, derivante dalla cessazione dell'onere di cui all'art. 8, lettera *i*), della legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3.

Art. 3.

I comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico, le condizioni alle quali il comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il comune e la società.

Per gli scopi di cui sopra, i comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1968, n. 38, 1° settembre 1969, n. 8 e 12 luglio 1971, n. 15, ed ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26, ed i fondi loro spettanti ai sensi della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

La liquidazione delle somme che i comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo, ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonchè della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7800)

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. **13.**

Integrazioni alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31: « Agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, vengono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta provinciale è autorizzata a concedere nella misura prevista dalle disposizioni statali vigenti contributi in conto interessi per mutui attinti allo scopo di finanziare opere o acquisti aggiuntivi ai progetti originari ammessi ai benefici del FEOGA, contributi in conto capitale corrispondenti.

Una parte non eccedente il 30 % dell'importo risultante dalla differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa ai sensi del primo comma può essere concesso in forma di contributo in conto capitale ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, viene aggiunto il seguente comma:

« Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature è sufficiente la presentazione delle copie delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta ».

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, si riferiscono al primo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della seguente legge.

Art. 4.

All'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, viene aggiunto il seguente comma:

« Per i mutui contratti da coltivatori associati, cooperative agricole, consorzi agricoli e associazioni di produttori costituite regolarmente in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e da federazioni di allevatori per la copertura dei maggiori oneri finanziari ai sensi dell'art. 1 per la realizzazione di opere o per acquisti agevolabili ai sensi della presente legge, l'amministrazione provinciale è autorizzata a prestare fideiussione nel limite di cui al primo comma a partire dalla data del perfezionamento del relativo contratto di appalto o dalla data degli acquisti per i lavori in amministrazione diretta ».

Art. 5.

Per gli scopi della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1976 le seguenti spese:

lire 1.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale;

lire 92.400.000 quale ulteriore limite d'impegno per la concessione di contributi ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di L. 1.592.400.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 si fa fronte con una quota di pari importo delle assegnazioni statali per l'agricoltura ai sensi dell'art. 20-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. **14.**

Soppressione del consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *dell'8 giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soppresso il consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica.

I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alla provincia del patrimonio del consorzio e di ogni altro eventuale onere attivo o passivo saranno adottati con decreto del presidente della giunta provinciale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il personale incaricato presso il consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica di Bolzano cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge le funzioni del consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica di Bolzano, in base all'art. 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge dalla legge 2 gennaio 1936, n. 82, e successive modifiche, sono esercitate dalla provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(7801)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761930)